

INFORMATIVA IVA e ACCISE

I servizi di fornitura Gas Naturale ed Energia Elettrica, sono soggetti alle seguenti imposte:

- a) Imposta sul Valore Aggiunto
- b) Accise e, per il Gas Naturale, l'Addizionale Regionale sul consumo.

L'IVA, in base al D.P.R n.633 del 26/10/1972, si applica al costo totale delle bollette di energia e gas. L'Accisa è regolata dal Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995; si applica ai consumatori di Energia Elettrica e di Gas Naturale in relazione al consumo fatturato.

Per entrambe le voci sono previste delle classi fiscali in relazione al profilo del consumatore finale e alle fasce di consumo.

IVA

L'aliquota ordinaria è al 22%.

Energia Elettrica

- Aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, Parte III, n. 103 del D.P.R. 633/72) per:
 - uso domestico o residenziale a favore di privati
 - uso domestico nei casi di strutture abitative (con presenza di un dormitorio) a carattere familiare o collettivo (caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, condomini esclusivamente residenziali)
 - la fornitura a clienti grossisti di cui al D.lgs. n. 79/99
 - o il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione
 - o l'attività delle imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili
- Nessuna applicazione dell'imposta:
 - vendita a soggetti passivi rivenditori (operazione soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. d quater, del DPR 633/72) per le cessioni di Energia Elettrica a un soggetto passivo-rivenditore cioè un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas è costituita dalla rivendita di detto bene e il cui consumo personale di detto prodotto è trascurabile (art. 7bis, comma 3, lett. a, DPR 633/72)
 - vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (operazione non imponibile art.72 DPR 633/72). E' necessario che il cliente fornisca dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti
 - vendita a clienti "esportatori abituali" (operazione non imponibile art. 8, comma 2, DPR 633/72), che invieranno dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate

Gas Naturale

- Aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, Parte III, n. 103 del D.P.R. 633/72) per:
 - la fornitura di gas destinato agli usi civili solamente per i primi 480 smc/anno

- l'attività di imprese estrattive, agricole e manifatturiere ivi comprese le società poligrafiche ed editoriali
- la fornitura di gas utilizzato, tramite reti di distribuzione, per la produzione di Energia Elettrica
- Nessuna applicazione dell'imposta:
 - vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (operazione non imponibile art. 72 DPR 633/72). Dovrà essere presentata apposita dichiarazione
 - vendita ad "esportatori abituali" (operazione non imponibile art. 8, comma 2, DPR 633/72), i quali trasmetteranno dichiarazione di intenti all'Agenzia delle Entrate
 - vendita a soggetti passivi rivenditori (operazione soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. d quater, del DPR 633/72) per le cessioni di Energia Elettrica a soggetto passivo-rivenditore (art. 7bis, comma 3, lett. a, DPR 633/72)
- Riduzione temporanea al 5%:
 - Il comma 16 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito anche solo legge di bilancio 2023), stabilisce la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Si tratta dei servizi resi mediante le reti di teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera gg) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che le definisce come «qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento... di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria; (...). Qualora tali servizi siano addebitati sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA ridotta si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Data l'eccezionalità della misura e la ratio della stessa, rappresentata dalla necessità di garantire la parità di trattamento rispetto alla somministrazione di gas naturale, si applicano anche ai servizi di teleriscaldamento i chiarimenti contenuti nella risoluzione 47/E del 6 settembre 2022, relativa all'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento prevista per la somministrazione di gas per usi civili e industriali, agevolazione prorogata dal comma 13 dell'articolo 1 della legge di bilancio al primo trimestre 2023. In tale sede è stato chiarito che poiché la normativa temporanea emergenziale, espressamente derogando alla disciplina IVA ordinariamente prevista, va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti, l'aliquota agevolata del 5 per cento si applica all'intera fornitura del gas resa all'utente finale e contabilizzata nelle fatture relative al periodo di vigenza della norma. Analogamente, l'aliquota agevolata del 5 per cento si applica all'intera fornitura del servizio di teleriscaldamento resa all'utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse per il periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea. Il presente provvedimento è emanato in applicazione dell'ultimo periodo del comma 16, che così dispone: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma». ARERA ha reso il proprio parere favorevole in merito al contenuto del presente provvedimento con nota n. 47 del 7 febbraio 2023.

ACCISE

Energia Elettrica

- Esenzione per i seguenti utilizzi di energia:
 - utilizzata per impianti ed esercizio delle linee ferroviarie destinate al trasporto merci e passeggeri

- o prodotta per mantenere la capacità di produrre elettricità;
- o prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili, con Potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni
- o consumata per qualsiasi finalità nelle abitazioni di residenza anagrafica dei clienti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'Accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi
- o impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano

- utilizzata nell'ambito siglato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta anche l'esenzione IVA
 - destinata ad enti internazionali riconosciuti ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle convenzioni
 - utilizzata per utenze destinate a relazioni diplomatiche o consolari
 - destinata alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte della NATO, per gli usi consentiti, ad eccezione delle Forze Armate Nazionali
-
- Esclusione per i seguenti utilizzi di energia:
 - processi mineralogici
 - produzione di beni il cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%
 - riduzione chimica e processi elettrolitici e metallurgici

Gas Naturale

L'Art. 26 del TUA, integrato con l'Allegato I e la Tabella A, stabilisce le aliquote da applicare, le agevolazioni e le esenzioni sui consumi di Gas Naturale.

- Regime Accise per usi industriali del Gas Naturale:
 - destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole
 - nel settore alberghiero
 - nel settore della distribuzione commerciale
 - negli esercizi di ristorazione
 - negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro
 - nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili
 - nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.

L'aliquota agevolata è dello 0,012498 €/smc. Inoltre, i clienti che consumano annualmente più di 1.200.000 smc hanno accesso ad una riduzione del 40% sia dell'Accisa sia dell'Addizionale Regionale, l'aliquota di Accisa si attesta così a 0,0074988 €/smc.

- Regime Accisa per autotrazione:
 - Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di Gas Naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

L'aliquota di Accisa da applicare è 0,00331 €/smc, mentre non si applica l'Addizionale Regionale e l'imposta sostitutiva.

- Regime Accisa per la produzione ed autoproduzione di Energia Elettrica:

- Il Gas Naturale utilizzato per la produzione di Energia Elettrica ha diritto ad un'aliquota d'Accisa pari a 0,0004493 €/mc. In caso di autoproduzione di Energia Elettrica, le aliquote sono ridotte al 30% quale che sia il combustibile impiegato e non è sottoposta ad Addizionale Regionale ai sensi del D.L. 15 settembre 1990 n. 261 convertito dalla L. 12 novembre 1990 n. 331.
- Altri regimi Accisa:
 - negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi come previsto dal punto 10 della Tabella A del TUA, aliquota da applicare 0,01173 €/smc, mentre non si applica l'Addizionale Regionale e l'imposta sostitutiva
 - usi per le Forze armate nazionali per gli usi di riscaldamento come previsto dal punto 16 bis della Tabella A del TUA, aliquota da applicare 0,01166 €/smc, mentre non si applica l'Addizionale Regionale e l'imposta sostitutiva
- Esenti da Accisa:

Ai sensi dell'Art. 17, comma 1, e della Tabella A del TUA, le esenzioni sono relative a:

- relazioni diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali riconosciute e membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi
- forze armate di qualsiasi Stato che sia parte della NATO, per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali
- accordi stipulati con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consentano per i medesimi prodotti anche l'esenzione dell'IVA
- Forze Armate Nazionali quando sia utilizzato come carburante per motori
- impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento
- impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici
- impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti
- prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione
- sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

- o produzione di magnesio da acqua di mare
- o prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi
- o prodotti destinati a essere impiegati nell' esportazione, vendita a clienti UE ed Extra UE.
(Art. 1, comma 3, lettera a, del T.U.A)

- Esclusi da Accisa (totale o parziale)

Ai sensi dell'Art. 21, comma 13, del TUA, i prodotti soggetti ad Accisa sono esclusi dal pagamento della stessa quando sono destinati:

- o ad essere utilizzati principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici
- o ai processi mineralogici

Ai sensi dell'Art. 22 del TUA sono esclusi dal pagamento dell'Accisa anche gli impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione (c.d. "usi interni di raffineria").